UNIVERSITA' DI PISA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LE BIBLIOTECHE E PER L'ARCHIVIO DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

CHIARIMENTI

Con riferimento ad alcuni quesiti rivolti a questa Amministrazione in ordine alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) La legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, ha aggiunto al D.Lgs. n. 163/2006, con effetto retroattivo per i bandi pubblicati a partire dal 14 maggio 2011, il comma 3-bis dell' art. 81, che recita quanto segue:

"l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" (art. 4 comma 2 lettera i) bis) del D.L. n. 70/2011, lettera inserita dalla legge di conversione n. 106/2011).

Il predetto comma 3- bis dell' art. 81 del D.lgs. n. 163/2006, peraltro, non trova applicazione alla procedura in oggetto in quanto l' appalto in parola riguarda servizi contemplati nell' Allegato IIB del medesimo D.lgs., per i quali, oltre agli articoli del Codice dei contratti pubblici indicati nell' art. 20 del D.lgs. n. 163/2006, si applicano le disposizioni del medesimo Codice richiamate negli atti di gara e tra tali disposizioni vi è soltanto il terzo comma dell'art. 81, richiamato dall' art. 14 del disciplinare di gara, ai fini della non aggiudicazione della procedura, e non l'articolo 81 nella sua interezza.

2) La legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, ha altresì abrogato, con effetto retroattivo per i bandi pubblicati a partire dal 14 maggio 2011, la lettera g) del comma 2 dell' art. 87 del D.lgs. n. 163/2006, in materia di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, secondo cui le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:"il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione".

L' art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006, nella formulazione risultante dall' abrogazione della lettera g) del comma 2, operata dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, si applica alla procedura in oggetto, in quanto l'art. 87 stesso è richiamato, nella sua interezza, negli atti di gara (art. 12 del capitolato d' appalto e art. 15 del disciplinare di gara).

3) La verifica di anomalia dell' offerta verrà pertanto condotta secondo quanto previsto, tra le altre disposizioni, dall' art. 87 del D.Lgs.n. 163/2006, come modificato in seguito alla legge n. 106/2011 di conversione del decreto legge n. 70/2001.

In particolare si ricorda che l' art. 15, comma 2, del disciplinare di gara prevede che " la verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata, per quanto riguarda l'elemento prezzo, con riferimento al trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e dagli accordi territoriali integrativi del medesimo, con riferimento al V° livello impiegati>>) e che l' art. 87, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, sempre in vigore, prevede che "non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge".

Pertanto non sono ammesse giustificazioni rispetto ai trattamenti salariali minimi inderogabili, vigenti al momento della presentazione dell' offerta, che rappresentano, però, un concetto diverso rispetto al "costo medio orario" di cui alle tabelle allegate ai decreti del Ministero del lavoro, costo che, per definizione, e per indicazione contenuta negli stessi decreti ministeriali, può subire delle oscillazioni, sia pur contenute, in considerazione di particolari condizioni dell' Impresa.

Quindi, in generale, il costo medio orario del lavoro posto a base dell' offerta può essere anche inferiore a quello indicato dalle tabelle allegate ai decreti del Ministero del lavoro purchè non vi sia la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili vigenti, per effetto di disposizioni legislative o contrattuali, al momento della presentazione dell' offerta.

- 4) L' importo da versare a carico delle imprese partecipanti come "tassa sulle gare" all' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è di Euro 70,00, come previsto, da ultimo, dalla delibera della medesima Autorità del 3 novembre 2010, e dalle istruzioni pubblicate sul sito Web della medesima Autorità.
- L' importo di Euro 0,00 del contributo che è stato indicato sul sito della medesima Autorità come contributo a carico delle imprese partecipanti è errato; tale errore è dovuto ad un problema informatico presente sul sito dell' Autorità stessa, relativo agli appalti di servizi contemplati nell' Allegato IIB del D.lgs. n. 163/2006.

Pisa, 31 agosto 2011

Il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo dott. Mauro Bellandi